

Il comma 3 ter dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio), introdotto dalla legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, prevede, tra l'altro, che l'ampliamento delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo deve essere subordinato al permesso di costruire. Si considera ampliata la superficie delle suddette sale anche qualora dalle opere di manutenzione straordinaria, ad esempio dall'eventuale spostamento di tramezze, consegua un effettivo ampliamento della superficie dedicata all'area giochi, pur rimanendo invariata la superficie totale del locale. Ciò in considerazione della ratio dell'art. 2 della l.r. n. 11 del 2015, il quale ha per oggetto la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e che, quindi, ha come proprio preminente riferimento l'attività di gioco e la destinazione specifica impressa al manufatto.